

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio IV

Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

19 giugno 2014

La presente consultazione ha la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

I commenti possono essere inviati per e-mail, specificando nell'oggetto l'argomento posto in consultazione, all'indirizzo:

dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Gian Paolo Ruggiero

0647613439

gianpaolo.ruggiero@tesoro.it

Nicola Mango

0647613178

nicola.mango@tesoro.it

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 25 luglio 2014.

Indice

Premessa	4
I. Principi di bilancio e ammodernamento della legislazione.	6
1. Principi generali di bilancio.	6
2. Innovazione del quadro contabile nazionale.	7
II. Regimi informativi e dimensioni delle imprese.	9
1. Regime semplificato per le micro-imprese.	10
2. Regime per le piccole imprese	14
3. Regime per le medie e le grandi imprese	16
III. Bilancio consolidato	19
IV. Revisione legale dei conti	20
V. Enti di interesse pubblico	23

Premessa

La direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 è il nuovo atto legislativo dell'Unione europea al quale dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire il proprio ordinamento in materia di bilanci, sia annuali sia consolidati, relative relazioni di corredo ai prospetti contabili, ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale dei conti.

Con l'introduzione di un nuovo regime contabile, applicabile a tutte le società per le quali non sia altrimenti disposto il ricorso obbligatorio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la nuova direttiva dispone l'abrogazione delle precedenti direttive del Consiglio sui bilanci, la 78/660/CEE e 83/469/CEE, modificando altresì la direttiva 2006/43/EC, relativa alla revisione legale dei conti. È fatto obbligo agli Stati membri di recepire le disposizioni della direttiva entro il 20 luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio del 2016 o nel corso del medesimo anno.

La direttiva, in linea con l'Atto unico europeo ed il principio "*think small first*", è stata proposta e successivamente elaborata avendo particolare riguardo alla realtà delle società di piccole e medie dimensioni, ponendo particolare attenzione ai temi della semplificazione e dell'abbattimento di quegli oneri amministrativi ritenuti ingiustificati a fronte dei vantaggi che ne deriverebbero.

L'esercizio del recepimento potrebbe comportare difficoltà, dovute alla presenza di numerose opzioni non solo di ordine tecnico, ma soprattutto relative alle scelte di fondo circa la definizione del futuro ordinamento contabile, in particolare riferite ai diversi segmenti dimensionali delle imprese (con relativi diversi regimi informativi) e, più in generale, alla tematica dell'onere amministrativo derivante dagli obblighi di bilancio e al conseguente *trade off* tra quantità e qualità dell'informazione da un lato e diminuzione dell'onere amministrativo dall'altro.

La trasposizione della nuova direttiva contabile nell'ordinamento interno comporterà, inoltre, la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale¹ in ambito di divieto di *gold plating*, in virtù della quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

¹ Si fa riferimento all'articolo 14, commi da 24 a 24-ter, della legge 28 novembre 2011, n. 246, richiamato dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

È quindi consentito solo a seguito di dimostrate e comprovate esigenze:

- introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalla direttiva;
- il mantenimento o l'introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

In considerazione di quanto esposto, l'intenzione, tramite questa prima consultazione pubblica, è quella di ottenere valutazioni, commenti e suggerimenti su di alcune tematiche che nelle successive sezioni del documento saranno illustrate e corredate da appositi quesiti posti alle parti interessate, in particolare quelle chiamate a redigere l'informativa di bilancio, da un lato, e quelle che utilizzano quest'ultima per scopi di varia natura, dall'altro. In tal modo si intende procedere ad una preventiva assunzione di decisioni circa le scelte di fondo che connoteranno il futuro ordinamento contabile. Si ritiene che tale esercizio, oltre che costituire una corretta e informata metodologia di *policy making*, renderà più agevole la stesura di un articolato, da porre successivamente anch'esso in consultazione, che realizzi l'effettivo recepimento della direttiva, tramite interventi sul Codice Civile e su quei provvedimenti legislativi che disciplinano il bilancio consolidato e la *lex specialis* applicabile a particolari soggetti, per le parti che rinviano alla direttiva 2013/34/UE, con l'intento di acquisire ulteriori suggerimenti e valutazioni di natura tecnica da tutte le parti interessate su di una proposta organica e coerente.

L'articolato che sarà successivamente posto in consultazione conterrà anche le misure di recepimento del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE, riguardante l'obbligo di divulgazione posto a carico delle società operanti nei settori estrattivi o dello sfruttamento delle foreste primarie dei pagamenti effettuati a favore di Governi ed altri soggetti pubblici. Tale rendicontazione, da effettuare sia per singolo Paese ove si opera sia per singolo progetto intrapreso, ha la finalità di aumentare il grado di trasparenza nei settori interessati e di responsabilizzare i Governi destinatari dei pagamenti che, per effetto della loro pubblicazione, dovranno rendere più compiutamente conto dell'utilizzo delle somme introitate dinanzi ai rispettivi cittadini.

I. Principi di bilancio e ammodernamento della legislazione.

1. Principi generali di bilancio.

La direttiva 2013/34/UE, all'articolo 6, paragrafo 1, introduce il principio di rilevanza (*materiality*) tra quelli generali di redazione del bilancio. In forza di tale principio, non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalle diverse disposizioni qualora, dal loro adempimento, non emergano elementi ed informazioni rilevanti. La sottesa finalità consiste nella volontà di dare opportuna evidenza in bilancio alle sole informazioni essenziali, soddisfacendo i bisogni informativi dei soggetti che lo utilizzano e senza quindi gravare di oneri non necessari le imprese. L'esercizio di un'apposita opzione consente però agli Stati membri la facoltà di mitigare gli effetti di tale principio, tramite la possibilità di limitarne l'ambito di applicazione soltanto "alla presentazione e all'informativa di bilancio".

In ogni caso, ai fini della sua applicazione, questo principio non va inteso come riferito alla tenuta delle scritture contabili, e quindi alla completezza delle registrazioni contabili da effettuare, come precisato dalla direttiva nel considerando n. 17.

Tra i principi generali di redazione del bilancio, l'articolo 6 della direttiva indica anche la necessità di rilevare e presentare le voci di bilancio tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione. La previsione non costituisce, in realtà, una novità per l'ordinamento nazionale, in quanto già dal 2003 il codice civile ha recepito il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma. Il tenore letterale dell'articolo 2423-bis del Codice civile, come noto, fa però riferimento alla "*funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*", una locuzione che ha suscitato dubbi sia tra gli operatori sia in dottrina. In fase di recepimento della direttiva, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di procedere ad una diversa declinazione del principio, sia in termini generali sia con riferimento a determinate fattispecie. Appare al riguardo utile prendere in considerazione quella che risulta essere la definizione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nel contesto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Lo IASB, nel *discussion paper "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting"* pubblicato nel 2013, ha reintrodotta un'esplicita definizione del principio,

declinandolo e prevedendo che il bilancio debba riportare “*the substance of contractual rights and contractual obligations*”².

Pertanto, con riferimento a quanto esposto:

D1: quale si ritiene dovrebbe essere la portata da attribuire al principio di rilevanza (materiality) nell’ordinamento nazionale in fase di recepimento della direttiva? Quali le motivazioni che dovrebbero indurre a considerare/non considerare la possibilità di esercitare l’opzione che consente di limitarne l’ambito di applicazione soltanto alla presentazione e all’informativa di bilancio?

D2: si ritiene condivisibile l’opportunità di intervenire, in fase di recepimento della direttiva, sulla declinazione codicistica del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma? si condivide l’approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica non riguarda tanto gli elementi dell’attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai quali tali elementi scaturiscono?

2. Innovazione del quadro contabile nazionale.

La direttiva 2013/34/UE ripropone, immutate, quelle disposizioni già presenti nella direttiva 78/660/CEE (apportate dalle c.d. direttive *fair value* e *modernizzazione*) finalizzate ad avvicinare la disciplina contabile europea a quella degli IAS/IFRS. Con due provvedimenti legislativi³ è stata data attuazione, rispettivamente, alle disposizioni obbligatorie contenute nelle direttive *fair value* e *modernizzazione*, segnando un primo, seppur parziale, avvicinamento agli IAS/IFRS delle disposizioni nazionali in materia di bilancio rivolte ai

² Ciò implica che:

- a) An entity should report the substance of a contract. In some cases, the legal form of a contract is an important part of the substance of the contract. In other cases, the form is only a minor part of the substance of the contract.
- b) A group or series of contracts that achieves, or is designed to achieve, an overall commercial effect should be viewed as a whole. One situation in which this treatment may be particularly important is if rights or obligations in one contract entirely negate obligations or rights in another contract.
- c) Conversely, if a single contract contains two or more sets of rights and obligations that would all have been identical if they had been created through more than one legal document, the entity may need to account for the different sets of rights as if they were separate contracts.
- d) All terms – whether explicit or implied – should be taken into consideration. Implied terms could include, for example, obligations imposed by statute, such as statutory warranty obligations imposed on entities that enter into contracts for the sale of goods to customers.

³ I decreti legislativi 30 dicembre 2003, n. 394, e 2 febbraio 2007, n. 32, che hanno recepito il contenuto obbligatorio delle direttive 2001/65/CE (*fair value*) e 2003/51/CE (*modernizzazione*).

soggetti che, per scelta o per divieto, non applicano tali principi, il cui ambito di applicazione – obbligatorio o opzionale – è delineato dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Un ulteriore avvicinamento agli IAS/IFRS potrebbe quindi essere operato con il recepimento delle disposizioni facoltative delle citate direttive – trasposte in maniera immutata nella direttiva 2013/34/UE – che prevedono un largo numero di opzioni al fine di consentire a ciascuno Stato membro di decidere se e in quale grado avvicinare le disposizioni nazionali a quelle dei principi contabili internazionali. Le aree ove sarebbe possibile intervenire riguarderebbero (i) la valutazione degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti di copertura e alle operazioni in derivati (ii) i beni di investimento, (iii) la contabilizzazione del leasing finanziario.

L'opportunità di realizzare un ammodernamento dell'ordinamento contabile nazionale, orientato verso standard di alta e riconosciuta qualità quali gli IAS/IFRS, nei limiti delle possibilità concesse dalle – fino ad ora – inoptate facoltà previste dalla direttiva, avrebbe a fondamento diverse motivazioni, riconducibili essenzialmente alla necessità di ridurre le divergenze in materia di regolamentazione contabile per soggetti operanti all'interno dei medesimi segmenti di mercato.

L'attuale assetto, caratterizzato dall'esistenza di soggetti che utilizzano gli IAS/IFRS e altri che, invece, rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice civile, non consente un'adeguata comparabilità tra le rispettive informative, che risulterebbe invece auspicabile. Inoltre la rilevazione di fatti gestionali con criteri differenti produce, inevitabilmente, distorsioni con riguardo ad importanti istituti civilistici quali la distribuzione degli utili, la riduzione del capitale per perdite, i limiti alle emissioni obbligazionarie.

Le considerazioni di cui sopra valgono in maniera particolare per le imprese di più grande dimensione, che presentano (o potrebbero avere) rilevanza *cross border*. Nel procedere ad un eventuale ammodernamento del quadro contabile, occorre inoltre considerare le implicazioni che ciò produrrebbe in termini di:

- maggiore complessità e onerosità per gli operatori, da cui discende la necessità di considerarne l'opportunità sulla base di un'analisi dei costi/benefici che ne deriverebbero e, nel caso, procedere secondo un principio di proporzionalità;
- maggiore eterogeneità e perdita di comparabilità, se le nuove disposizioni fossero concepite quali alternative a quelle recanti i criteri generali applicabili alla generalità dei soggetti.

Al riguardo:

D3: le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS dovrebbero riguardare solo le imprese classificate come “grandi” (vedasi, al riguardo, la sezione del presente documento dedicata alla classificazione dimensionale delle imprese)? quali le motivazioni a supporto o contrarie a tale ipotesi? l’adozione di un approccio proporzionale, che tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati, sarebbe giustificata dalle caratteristiche e dalle esigenze delle imprese nazionali?

D4: quali sarebbero le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l’esigenza di procedere ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo al framework degli IAS/IFRS?

D5: sarebbe condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l’adeguamento avvenga mediante meccanismi opzionali, accettando quindi una maggiore eterogeneità nell’informativa ma garantendo, nel contempo, un’adeguata flessibilità alle imprese in ragione della loro situazione complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri stakeholders? Quali, invece, le motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior grado di omogeneità nell’informativa fornita?

II. Regimi informativi e dimensioni delle imprese.

L’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE riguarderà le seguenti tipologie di imprese:

- 1) società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l);
- 2) società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali;
- 3) società di persone, se i soci, abbiano di fatto una responsabilità limitata grazie ad altre imprese che rientrano nelle categorie di cui alle precedenti punti 1) e 2).

Sono escluse quelle società tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

La direttiva 2013/34/UE ha quali obiettivi principali:

- la semplificazione per le imprese di piccole dimensioni, che non presentano particolare rilevanza in termini sia di attività transfrontaliera sia di diffusione di titoli da esse emessi, in modo da evitare che su di esse possano gravare oneri amministrativi eccessivi;

- un maggiore livello di comparabilità tra i bilanci delle società di maggiori dimensioni, con una particolare attenzione alle società che svolgono un'attività internazionale e abbiano un ampio numero di *stakeholders*;
- la realizzazione di un approccio stratificato, che preveda obblighi informativi crescenti al crescere della dimensione aziendale, fino all'introduzione di particolari obblighi e presidi informativi per quelli che vengono definiti *enti di interesse pubblico* e di cui si tratterà più dettagliatamente nella sezione di questo documento ad essi dedicata.

1. Regime semplificato per le micro-imprese.

La direttiva 2013/34/UE declina il principio degli obblighi informativi crescenti in funzione delle dimensioni societarie consentendo agli Stati membri, su base opzionale, di contemplare nel proprio ordinamento un particolare regime di informativa contabile e finanziaria, notevolmente semplificato, per quelle che sono definite come micro-imprese.

La previsione non costituisce, in realtà, una delle novità apportate dalla direttiva *accounting*, in quanto già prevista dalla –abrogata– direttiva 78/660/CEE sui conti annuali delle società, così come emendata dalla direttiva 2012/6/UE che, appunto, introduceva la nuova fattispecie delle micro-imprese ed il relativo regime contabile.

Sulla novella apportata nel 2012 non fu avviata da questo Dipartimento una riflessione circa l'opportunità di recepire quanto in essa previsto poiché, essendo nota l'intenzione della Commissione europea di procedere in tempi brevi alla riscrittura delle direttive contabili nel loro complesso, si ritenne opportuno affrontare in un'unica soluzione ed organicamente l'adeguamento della legislazione nazionale a quella dell'Unione.

L'assunto della direttiva è che le microimprese, spesso operanti in ambiti solo locali e prive di rilevanza transfrontaliera, dispongono di risorse limitate per rispettare taluni obblighi di legge che, in taluni casi, comportano l'adempimento di oneri amministrativi particolarmente gravosi, specie commisurandone il costo alle ridotte dimensioni economico-finanziarie ed al limitato numero di *stakeholders*, sottraendo risorse che potrebbero essere destinate allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa. Inoltre, per le società di piccole dimensioni, in termini di fatturato, patrimonio e numero di dipendenti, l'informativa che sarebbe percepita come effettivamente utile da parte degli *stakeholders*, consterebbe di un numero limitato di dati, tale da non giudicare opportuno l'assoggettamento a quanto invece prescritto per soggetti economici di altra e maggiore rilevanza.

Sulla base di quanto appena brevemente premesso, la direttiva 2013/34/UE definisce micro-imprese quelle società comprese nel suo ambito di applicazione che, alla data di chiusura del bilancio, non superano due tra i seguenti limiti dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10;
- totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 700.000 euro.

Agli Stati membri è consentito prescrivere un'informativa finanziaria semplificata alle micro-imprese, così come definite, sulla base delle esenzioni previste dall'articolo 36 della direttiva 2013/34/UE. Più precisamente, ai legislatori nazionali è consentito esonerare le società in oggetto da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

- 1) redazione della nota integrativa in conformità dell'articolo 16 della direttiva (al riguardo si veda paragrafo successivo), a condizione che figurino in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero:
 - importo complessivo di impegni finanziari, garanzie, passività potenziali non indicati nello stato patrimoniale;
 - garanzie reali prestate dall'impresa;
 - impegni per trattamenti di quiescenza;
 - impegni verso imprese collegate o affiliate;
 - importo di anticipazioni e crediti verso i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo;
 - impegni, di qualsiasi tipo, assunti per conto dei soggetti di cui al punto v.

Analogamente, è consentito esonerare le micro-imprese da quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE, in materia di acquisto di azioni proprie, a condizione che figurino in calce allo stato patrimoniale le seguenti informazioni:

- i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;
- il numero e il valore nominale (o contabile, in mancanza di quello nominale) delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
- il corrispettivo pagato;
- il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;

- 2) preparazione della relazione sulla gestione, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE, in materia di azioni proprie elencate al punto precedente, figurino in calce allo stato patrimoniale;
- 3) presentazione della voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi";
- 4) pubblicazione del bilancio d'esercizio, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate;

Agli Stati membri, è inoltre consentito di prevedere che le micro-imprese possano:

- 1) redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata, in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere ed omettendo i raggruppamenti di ulteriore dettaglio, così come previsto dagli schemi disciplinati dagli allegati III o IV della direttiva;
- 2) redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte, separatamente, almeno le seguenti voci:
 - i. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
 - ii. altri proventi;
 - iii. materie prime e sussidiarie;
 - iv. costi del personale;
 - v. rettifiche di valore;
 - vi. altri oneri;
 - vii. imposte;
 - viii. utili/perdite.

Le esenzioni e le facilitazioni previste per le micro-imprese non sono applicabili a quei soggetti che, pur rientrando nei limiti dimensionali previsti, rientrino tra i c.d. enti di interesse pubblico oppure abbiano ad oggetto, unicamente, l'investimento in valori mobiliari e/o immobiliari o detenzione di partecipazioni finanziarie (in Italia SIM, SICAV, SGR). Agli Stati membri non è, inoltre, consentito emanare disposizioni che impongano o consentano alle micro imprese il ricorso al *fair value*.

Al riguardo:

D6: si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la categoria delle micro imprese dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Quali tra le possibili esenzioni dovrebbero essere previste nel definirne lo schema di bilancio?

D7: quali sono i vantaggi che ne deriverebbero in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell'onere amministrativo (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)?

D8: qualora non si ritenga opportuna l'introduzione delle micro imprese e del relativo schema semplificato di bilancio, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potenzialmente interessate dal regime semplificato potrebbero andare incontro? potrebbero sorgere difficoltà per l'accesso al credito?

D9: l'eliminazione dell'obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi potrebbero generare effettivi risparmi di spesa per le micro imprese? il recepimento di tale disposizione non comporterebbe, comunque, la necessità – per fini gestionali interni – di procedere comunque al calcolo delle suddette voci?

D10: quali sarebbero i vantaggi, in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell'onere amministrativo, qualora fosse prevista l'esenzione dall'obbligo di redazione della nota integrativa? tenuto conto delle caratteristiche di fondo delle micro imprese, caratterizzate dal ricorso quasi esclusivo al finanziamento bancario e da una struttura in cui proprietà e organi di amministrazione e direzione tendono a coincidere, si ravvisano particolari criticità derivanti dalla possibile esenzione in questione?

D11: La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata così come sopra descritti, comporterebbe effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano le micro imprese? Quali sarebbero, nel caso, gli svantaggi, in particolare in termini di qualità dell'informativa? Quali le conseguenze possibili (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)?

2. Regime per le piccole imprese.

In forza del principio secondo cui obblighi informativi crescenti possono essere richiesti solo al crescere delle dimensioni societarie, la direttiva prevede che agli Stati membri sia consentito definire schemi differenziati di bilancio per le categorie delle piccole, medie e grandi imprese.

Sono definite piccole imprese, in particolare, quelle che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio:50;
- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6)
- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili fino a 12 dallo Stato membro).

L'articolo 14 della direttiva consente agli Stati membri, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (direttiva 78/660/CEE e sua trasposizione nel Codice Civile), di autorizzare le piccole imprese a redigere stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata, tramite il raggruppamento di talune voci. In particolare:

- per lo stato patrimoniale, l'esposizione in forma aggregata di crediti e debiti, con la sola classificazione per natura e soggetto contraente ma senza evidenza di quelli con scadenza superiore all'anno di crediti e debiti;
- per il conto economico, il raggruppamento in un'unica voce, denominata utile loro (o perdita lorda) di quelle relative a ricavi da vendite e prestazioni, variazione rimanenze, lavori in economia, altri proventi e materie prime.

La novità, di impatto notevole, prevista dalla direttiva per le piccole società riguarda invece la redazione di una nota integrativa il cui contenuto non è ulteriormente ampliabile da parte degli Stati membri per effetto di una clausola di divieto di *gold plating* posta all'ultimo comma dell'articolo 16 che, nei precedenti, ne elenca il contenuto.

Agli Stati membri è consentito prevedere che le piccole imprese debbano fornire altre informazioni⁴ (che invece sono obbligatoriamente richieste alle le medie e grandi imprese) riguardanti:

- prezzi, costi, rettifiche di valore delle immobilizzazioni;
- sede legale e nome delle imprese non capo gruppo che, all'interno di un gruppo, redigono comunque il bilancio consolidato;
- accordi fuori bilancio;

⁴ Trattasi, di quelle previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), m), p), q) ed r), per le quali si rinvia alla tabella riassuntiva riportata nelle pagine 17 e 18 del presente documento.

- natura ed effetto dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura di bilancio;
- le operazioni realizzate (al limite solo quelle non concluse alle normali condizioni di mercato) dall'impresa con talune parti correlate, ovvero azionisti, imprese nelle quali si detiene una partecipazione, membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo.

È possibile, infine, per gli Stati membri richiedere ulteriori informazioni, non predefinite dalla direttiva, solo se queste si rendono necessarie per l'assolvimento di obblighi di tipo fiscale.

Rispetto a quello che è il contenuto obbligatorio della nota integrativa così come disciplinato dall'articolo 2427 del Codice Civile, emerge immediatamente la constatazione che gli obblighi di informativa cui saranno soggette le piccole imprese italiane risulterà diminuita rispetto a quella attuale.

Agli Stati membri è data la facoltà di ampliare il numero delle imprese rientranti nella categoria delle "piccole" tramite la fissazione di valori soglia, per il totale dell'attivo patrimoniale e dei ricavi da vendite e prestazioni, all'interno degli intervalli in precedenza elencati. Va però osservato che un innalzamento delle soglie avrebbe quale effetto anche la riduzione del numero dei soggetti che, in via opzionale, possono adottare gli IAS/IFRS ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il quale preclude la possibilità di adottare i principi contabili internazionali alle imprese che non superano le soglie previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata. L'innalzamento delle soglie potrebbe quindi avere effetti per quei gruppi che, applicando gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, presentino all'interno del perimetro di consolidamento delle imprese che, invece, rientrerebbero nel segmento delle piccole.

Premesse, pertanto, anche le valutazioni espresse in precedenza sull'opportunità o meno di recepire la categoria (ed il connesso schema di bilancio) delle c.d. micro imprese e, quindi, la possibilità di realizzare una legislazione di bilancio ispirata al principio della stratificazione e degli obblighi crescenti in ragione delle maggiori dimensioni, si ritiene particolarmente utile acquisire le valutazioni dei soggetti interessati.

D12: Considerato quello che sarà il contenuto informativo della nota integrativa per le piccole imprese, quali si ritiene che possano essere le soglie, in termini di totali dell'attivo patrimoniale e dei ricavi da vendite e prestazioni, maggiormente idonee a definirle?

D13: Nel definire il contenuto della nota integrativa, si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consente di richiedere alle imprese una o più delle informazioni aggiuntive di

cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), m), p), q) ed r)⁵? quali sarebbero le esigenze a fondamento i vantaggi che ne deriverebbero per le imprese e/o loro stakeholders (se possibile fornire esempi)?

D14: Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati così come descritti in precedenza? Qualora non si concordi, è possibile illustrare quali sarebbero le conseguenze in termini di qualità dell'informazione in caso di esercizio delle opzioni?

3. Regime per le medie e le grandi imprese.

La direttiva definisce medie imprese quelle che, comunque al di fuori della categoria delle micro o delle piccole, non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro.
- ricavi da vendite e prestazioni: 40 milioni di euro.

Grandi imprese sono invece quelle che alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei criteri posti a definire la categoria delle medie imprese.

L'introduzione della categoria delle medie, comunque prevista anche dalla direttiva 78/660/CEE, costituirebbe, ove recepita, un'innovazione per l'ordinamento nazionale. È infatti confermata la possibilità per gli Stati membri, di definire un unico set di regole e principi per le imprese diverse da quelle appartenenti al segmento delle piccole, nel caso in cui essi non esercitino le opzioni ed utilizzino le esenzioni all'uopo previste dalla direttiva.

Il contenuto della nota informativa è più ampio rispetto a quello previsto per le piccole imprese, essendo previsto che alle informazioni richieste dalle voci di cui all'articolo 16 della direttiva, quindi comuni a qualunque impresa, si aggiungano quelle elencate all'articolo 17 per le medie e, quale ulteriore obbligo di informativa, di quelle dell'articolo 18 per le grandi (nonché per quelle società, qualunque sia la loro dimensione, designate quali enti di interesse pubblico da parte degli Stati membri).

Il contenuto della nota integrativa, così come attualmente disciplinata dall'articolo 2427 del codice civile, non coincide quindi con quello minimo previsto per le medie imprese (articoli 16 e 17 della direttiva) e per le grandi imprese (Articoli 16, 17 e 18).

⁵ Si veda al riguardo la tabella riassuntiva riportata nelle pagine 17 e 18 del presente documento.

Il seguente schema illustra, brevemente, il contenuto dettato dalla direttiva per le diverse categorie di imprese:

Art.	Descrizione dell'informativa	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
16.1.a)	Principi contabili applicati	x	x	x
16.1.b)	Immobilizzazioni rivalutate	x	x	x
16.1.c)	Strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value	x	x	x
16.1.d)	Impegni, garanzie e passività potenziali non esposti in bilancio	x	x	x
16.1.e)	Anticipi e crediti concessi ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo	x	x	x
16.1.f)	Costi o ricavi di importo o incidenza eccezionale	x	x	x
16.1.g)	Analisi dei debiti	x	x	x
16.1.h)	Numero medio dipendenti	x	x	x
17.1.a)	Immobilizzazioni (<i>gli Stati membri possono richiedere, esercitando apposita opzione, queste informazioni anche alle piccole imprese</i>)	(x)	x	x
17.1.b)	Ammontare e motivazioni di rettifiche fiscali		x	x
17.1.c)	Valutazione strumenti finanziari		x	x
17.1.d)	Compensi ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo		x	x
17.1.e)	Numero medio dipendenti suddiviso per categorie		x	x
17.1.f)	Fiscalità differita		x	x
17.1.g)	Descrizione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate		x	x
17.1.h)	Numero e valore nominale delle azioni sottoscritte durante l'esercizio		x	x
17.1.i)	Numero e valore nominale di ognuna delle categorie di azioni		x	x
17.1.j)	Esistenza di azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e di titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;		x	x
17.1.k)	Nome, sede e forma giuridica delle imprese di cui la società sia il socio a responsabilità illimitata		x	x
17.1.l)	Nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui la società fa parte in quanto impresa controllata		x	x
17.1.m)	Nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese del quale la società fa parte in quanto impresa controllata (<i>gli Stati membri possono richiedere, esercitando apposita opzione, queste informazioni anche alle piccole imprese</i>)	(x)	x	x
17.1.n)	Luogo in cui una copia del bilancio consolidato contemplato alle lettere l) ed m) può essere ottenuto		x	x
17.1.o)	Proposta di destinazione degli utili o trattamento delle perdite di esercizio		x	x

17.1.p)	Natura, obiettivo e impatto finanziario degli accordi fuori bilancio (<i>gli Stati membri possono richiedere, esercitando apposita opzione, queste informazioni anche alle piccole imprese</i>)	(x)	x	x
17.1.q)	Eventi significativi verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio (<i>gli Stati membri possono richiedere, esercitando apposita opzione, queste informazioni anche alle piccole imprese</i>)	(x)	x	x
17.1.r)	Operazioni con parti correlate (<i>gli Stati membri possono richiedere, esercitando apposita opzione, queste informazioni anche alle piccole imprese</i>)	(x)	x	x
18.1.a)	Fatturato ripartito per attività e area geografica			x
18.1.b)	Compensi riconosciuti nell'esercizio alla società di revisione			x

La precedente tabella descrive solo sinteticamente ciascuna delle voci, per il cui contenuto si rimanda al testo completo della direttiva. A differenza di quanto previsto per il contenuto della nota integrativa prescritto alle piccole imprese, per il quale una clausola di divieto di *gold plating* preclude agli Stati membri la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive, la direttiva non osta affinché ciò avvenga per le medie e le grandi imprese. La mancanza di un'esplicita opzione a favore degli Stati membri circa la possibilità di prevedere contenuti informativi più ampi, fa però sì che operi la norma nazionale, già citata ed illustrata in premessa, circa il divieto introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, se non a seguito di dimostrate e comprovate esigenze.

Al riguardo:

D15: Con riferimento alla categoria delle medie imprese, nel caso in cui si ritenga opportuno prevedere un regime specifico per questo segmento, appare congruo e sufficiente il contenuto minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? L'ulteriore richiesta delle voci di cui all'articolo 18, comma 1 lettere a) e b) (richieste obbligatoriamente alle sole grandi imprese) contribuirebbe a migliorare l'informativa fornita da queste imprese? Quali sarebbero i costi connessi in termini monetari e di onere amministrativo?

D16: Con riferimento alla categoria delle grandi imprese, si ritiene congruo e sufficiente il contenuto minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le

voci e le informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? deriverebbero particolari oneri a carico delle imprese nel fornire le informazioni ulteriori suggerite? È possibile quantificarne il costo?

III. Bilancio consolidato.

Analogamente a quanto previsto per le imprese, i gruppi (composti dall'impresa controllante e da quelle da includere nel bilancio consolidato) sono classificati dalla direttiva sulla base di parametri dimensionali attinenti il numero di dipendenti, il fatturato e l'attivo patrimoniale. In particolare:

Piccoli gruppi sono quelli che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6);
- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 12);

Gruppi di medie dimensioni sono quelli che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 40 milioni di euro.

Gruppi di grandi dimensione, infine, sono quelli che superano almeno due dei criteri posti a definire la categoria gruppi medi.

La nuova direttiva esonera dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i piccoli gruppi, tramutando in una prescrizione quella che era un'opzione prevista dalla direttiva 83/349/CEE e pertanto gli Stati membri, decidendo su quali saranno le soglie (fatturato e attivo) che ne delimitano il numero, determineranno il numero di essi che beneficerà dell'esenzione.

Per quanto riguarda i gruppi di medie dimensioni, invece, agli Stati membri è lasciata facoltà di esentarli o meno dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, purché nell'ambito di consolidamento non rientri un'impresa designata come ente di interesse pubblico (di cui si tratterà più dettagliatamente nella sezione di questo documento ad essi dedicata).

Attualmente il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recependo l'opzione di cui all'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE, dispone l'obbligo di procedere al consolidamento quando l'impresa controllante, unitamente alle imprese controllate, non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Le soglie attualmente vigenti, sono state da ultimo aggiornate dal decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, per adeguarne i valori all'aumento dell'inflazione, così come richiesto dalla direttiva 2006/46/EC. Va sottolineato che le predette soglie, anche in mancanza di una riscrittura completa delle direttive contabili così come è avvenuta, sarebbero state comunque oggetto di nuovo adeguamento nel corso del 2015, per tenere conto degli ulteriori effetti degli aumenti dei prezzi.

Al riguardo:

D17: considerate quelle che sono le attuali soglie di esenzione previste dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni? Quali, eventualmente, le motivazioni che dovrebbero indurre a non prevedere tale esenzione?

D18: qualora non si ritenesse opportuno esercitare l'opzione che consente agli Stati membri di esonerare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si riterrebbe comunque opportuno adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni? si ravvisano particolare criticità nel prevedere limiti dimensionali che amplino, anche fino al massimo eventualmente consentito dalla direttiva, il numero dei gruppi ricompresi nel regime previsto per i "piccoli"? quali sarebbero, nel caso, esattamente le soglie ritenute più idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un gruppo all'interno della categoria dei "piccoli"?

IV. Revisione legale dei conti.

Il capo 8 della direttiva 2013/34/UE tratta della revisione legale dei conti, disciplinando il contenuto della relazione di revisione e l'ambito di applicazione dell'istituto.

A differenza di quanto disposto dalla direttiva 78/660/CEE, che all'articolo 51, a fronte di un generalizzato obbligo di sottoporre a revisione i conti delle imprese, prevedeva l'esplicita opzione circa l'esenzione a favore delle piccole, la direttiva 2013/34/UE fa ora obbligo agli Stati membri di assicurare che i conti annuali e consolidati degli enti di interesse pubblico, delle medie e delle grandi imprese siano sottoposti a revisione legale. Per quanto riguarda i

conti consolidati, l'obbligo di revisione sussiste per i bilanci dei grandi gruppi e per quelli di medie dimensioni, nel caso in cui questi ultimi siano previsti dall'ordinamento dello Stato membro. Sono quindi escluse dall'obbligo di sottoporre a revisione i propri conti le piccole imprese, ovvero quelle che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio:50;
- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6)
- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili fino a 12 dallo Stato membro).

La Commissione europea, nella valutazione di impatto che corredeva la proposta di nuova direttiva contabile⁶, indicava nei costi della revisione legale dei conti uno dei principali oneri a carico delle piccole imprese, probabilmente non giustificato dalle particolari caratteristiche delle realtà economiche in questione. Da qui l'adozione di un approccio opposto rispetto alla direttiva 78/600/CEE, che non prevede quindi un obbligo generalizzato di audit e la facoltà di esonerarne le piccole quanto, invece, la prescrizione esplicita di un audit obbligatorio per le sole medie e grandi imprese, lasciando libera scelta agli Stati in merito alle piccole.

L'assenza di un'opzione che conceda agli Stati la facoltà di assoggettare a revisione anche i conti delle piccole imprese fa sì che operi la norma nazionale in materia di divieto di *gold plating*, già citata ed illustrata in premessa, circa il divieto introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

L'ambito attuale di obbligo di revisione legale dei conti è, infatti, attualmente più ampio di quello minimo previsto dalla direttiva, comprendendo:

- le S.p.A, indipendentemente dalle dimensioni;
- le S.r.l., se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata).

L'opzione di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, relativa all'esenzione dell'obbligo di sottoporre a revisione i conti delle imprese rientranti nei parametri per i quali è ammessa la redazione in forma abbreviata del bilancio, è stata quindi esercitata solo parzialmente in Italia, facendo sì che per effetto degli ulteriori criteri di cui sopra parte delle imprese in astratto esentabili dall'obbligo siano state attratte nell'ambito di applicazione della revisione legale

⁶http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sme_accounting/review_directives/SEC_2011_1289_1_en.pdf

dei conti. Osservando le esperienze degli altri Stati membri⁷, si ricava che la medesima opzione non è stata esercitata da tutti e, chi vi ha proceduto, lo ha comunque fatto con modalità e criteri tra loro diversi:

- Germania, Regno Unito, Olanda e Spagna non prevedono l'obbligo di revisione per le società comprese nel segmento delle piccole o che siano abilitate alla redazione del bilancio in forma abbreviata;
- la Francia, analogamente all'Italia, disciplina diversamente l'obbligo a seconda della forma giuridica delle imprese, prevedendo inoltre soglie di esenzione anche più basse rispetto a quelle italiane;
- il Belgio prevede invece l'esonero dalla revisione legale dei conti per le piccole imprese, definite però da soglie dimensionali leggermente più basse di quelle nazionali.
- il Portogallo impone la revisione obbligatoria per tutte le società per azioni, mentre per quelle il cui capitale è suddiviso in quote è prevista ove siano superate soglie dimensionali particolarmente basse;

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la definizione dell'ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti debba essere oggetto di una valutazione approfondita, con attenta ponderazione sia dei costi connessi, sia delle conseguenze che potrebbero derivarne in termini di perdita di informativa per gli *stakeholders*, trovando un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate. Occorre, di conseguenza, acquisire tutte le valutazioni e le evidenze che eventualmente giustificano l'assoggettamento dei bilanci annuali delle piccole imprese all'obbligo di revisione, in quanto esso potrebbe rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria, il cui sostenimento sarebbe motivabile solo a fronte dell'emersione di comprovate esigenze tali da configurare un caso eccezionale e, pertanto, rientrante nelle fattispecie per le quali la normativa nazionale sul divieto di *gold plating* ammette una deroga.

Al riguardo:

D19: È possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere amministrativo sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all'obbligo di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono

⁷ Al riguardo si segnalano il [Report della Commissione europea sull'esercizio delle opzioni previste dalle direttive contabili](#) e lo [Studio sugli obblighi contabili richiesti alle SMEs](#).

differenze a seconda che la revisione sia svolta dal collegio sindacale o da un revisore esterno?

D20: Quali sono i benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo previsto dalla direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi anche, come attualmente previsto, le S.p.A. (indipendentemente dalle dimensioni) e le S.r.l (se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti), preservando di fatto l'attuale legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili criticità per le società in oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale a titolo di equity?

D21: Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di attuazione della direttiva, nell'ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti? La forma giuridica (S.p.A. o S.r.l) dell'impresa avrebbe rilievo nell'eventuale estensione dell'obbligo di assoggettamento dei conti a revisione legale? Quali sarebbero i criteri dimensionali (fatturato, totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto a quello minimo previsto dalla direttiva? se possibile fornire esempi.

V. Enti di interesse pubblico.

La direttiva 2013/34/UE prevede un particolare regime e disposizioni specifiche per quelle imprese, definite come “enti di interesse pubblico” (nel prosieguo del documento definite come EIP), che assumono una particolare rilevanza – in taluni casi di natura sistemica – in ragione dell'attività svolta. Fanno parte degli EIP:

- 1) le imprese di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro;
- 2) gli enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006;
- 3) le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1991;

4) le altre imprese designate dagli Stati membri quali “enti di interesse pubblico”, come per esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero dei dipendenti.

La direttiva prevede obblighi informativi aggiuntivi per gli EIP e dispone che ad essi non possano applicarsi, salvo quelle espressamente ammesse, le semplificazioni e le esenzioni valide per la generalità delle altre imprese. Un EIP è inoltre considerato sempre come una grande impresa, indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Pertanto, qualora un'impresa rientri tra quelle definite o designate come tali dallo Stato, non potranno applicarsi le norme riguardanti:

- l'esenzione dalla redazione del bilancio consolidato per i piccoli gruppi;
- la possibilità, per gli Stati membri, di concedere l'esenzione dalla redazione del bilancio consolidato per i gruppi di medie dimensioni;
- l'esenzione dall'obbligo di sottoporre a revisione i propri conti qualora rientrasse comunque nei parametri che definiscono le piccole imprese.

La direttiva 2013/34/UE mutua e fa coincidere la definizione di EIP con quella, analoga, data dalla direttiva 2006/43/EC relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati. La categoria degli EIP, ai fini della revisione legale dei conti, è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che all'articolo 16, li definisce e li elenca come di seguito:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all' articolo 107 del TUB.

In occasione del recepimento della direttiva 2006/43/CE, è stata quindi esercitata dal legislatore la facoltà di designare quali EIP altri soggetti, in quanto ritenuti portatori e coinvolti in interessi particolarmente significativi, in aggiunta a quelli definiti come tali dalla direttiva stessa e di cui alle lettere da a) a c) del precedente elenco.

L'intenzione di questo Dipartimento nel definire quali saranno le imprese da designare quali EIP ai fini della normativa contabile che risulterà dal recepimento della direttiva 2013/34/UE, sarebbe quella di addivenire ad un'unica definizione di EIP sia ai fini contabili sia a quelli connessi alla revisione legale dei conti. La constatazione non consegue ai soli (evidenti) motivi di necessaria coerenza terminologica e chiarezza giuridica, ma anche (e soprattutto) in considerazione del fatto che, ravvisato un "*interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero dei dipendenti*", da questo debbano necessariamente derivare l'applicazione dei conseguenti obblighi e presidi, posti a sua tutela, previsti dalle fonti legislative europee sia in materia contabile sia per quanto concerne la revisione. Occorre inoltre considerare che è stato pubblicato in data 27 maggio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il nuovo Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in materia di revisione legale degli enti di interesse pubblico⁸, che sarà efficace e direttamente applicabile dal 17 giugno 2016 e dal quale deriveranno nuovi ed ulteriori obblighi per gli enti designati quali EIP dagli Stati membri.

Al riguardo:

D22: si concorda con l'approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca? Quali, in caso contrario, le motivazioni che indurrebbero a prendere in considerazione diverse definizioni

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:158:FULL&from=EN>

e relativi elenchi (fornire esempi specifici)?

D23: quali sono gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall'essere ricompresi nella definizione di EIP, designati come tali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39? È possibile fornire una quantificazione anche in termini monetari?

D24: quali sarebbero gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall'essere ricompresi nella definizione di EIP, ove designati come tali dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2013/34/UE? È possibile ipotizzarne e fornire una quantificazione anche in termini monetari?

D25: si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad un soggetto indipendentemente dalle dimensioni? nel caso si ipotizzasse un approccio stratificato, fondato sull'attribuzione della qualifica di EIP in virtù del superamento di particolari soglie dimensionali, questo potrebbe costituire un disincentivo alla crescita dei soggetti che, in prima applicazione, non le superassero qualora gli oneri connessi fossero ritenuti particolarmente gravosi? Si ravvisano, seguendo un tale approccio, possibili rischi di arbitraggi normativi?